

Allegato alla Determinazione Dirigenziale

DIREZIONE REGIONALE GOVERNO DEL TERRITORIO, AMBIENTE, PROTEZIONE CIVILE,
RIQUALIFICAZIONE URBANA, COORDINAMENTO PNRR
Servizio Transizione energetica e Sviluppo sostenibile

Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS per il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Panicale art. 12 del D.lgs. 152/2006 ed art.9 della L.R. 12/2010.

Relazione istruttoria

Premessa

Il Comune di Panicale, con nota prot. n. 0063519 del 04/03/2026 (rif. prot. n. 3547 del 03/03/2026), ha presentato istanza di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e dell'art. 9 della L.R. 12/2010, finalizzata a verificare la sussistenza di potenziali impatti ambientali significativi derivanti dal Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale. L'istanza è stata successivamente perfezionata mediante integrazioni acquisite ai prot. n. 0079205 del (rif. n. 4471 del 23/03/2026) e prot. n. 0086476 del 31/03/2026 (rif. n. 5237 del 31/03/2026).

Descrizione

Il Piano di Classificazione Acustica (PCA) si applica all'intero territorio del Comune di Panicale (Provincia di Perugia), esteso per una superficie complessiva di 78,84 km².

Il Piano di Classificazione Acustica (PCA) del territorio comunale di Panicale ha come finalità primaria la suddivisione dell'intero territorio comunale in sei classi acustiche omogenee (dalla Classe I alla Classe VI), conformemente a quanto stabilito dal D.P.C.M. 14 novembre 1997, recante "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore".

Il Piano è inoltre finalizzato alla gestione del rumore in maniera organica e coordinata con le altre attività di pianificazione del territorio, al fine di migliorare il clima acustico ambientale.

Il PCA studia, analizza e definisce la situazione reale del clima acustico del territorio comunale e si configura altresì come uno strumento di pianificazione vincolante, avente lo scopo di:

- prevenire il deterioramento del clima acustico nelle zone non inquinate, a salvaguardia delle aree protette;
- tutelare i recettori sensibili, quali scuole, strutture sanitarie residenziali e aree residenziali presenti nel territorio;
- fornire il quadro normativo di riferimento per la valutazione dei livelli di rumore presenti e futuri, imponendo specifici limiti di immissione, emissione, attenzione e qualità;
- indirizzare e coordinare le future scelte di sviluppo urbanistico (residenziale, commerciale e produttivo), affinché risultino compatibili con la destinazione acustica assegnata;
- costituire il presupposto giuridico e tecnico per la redazione dei futuri Piani di Risanamento Acustico, aziendali o comunali, laddove emergano criticità.

Il PCA di Panicale si integra in modo coerente con il Piano Regolatore Generale vigente. Tutte le scelte di classificazione sono state operate mediante l'analisi della documentazione del PRG, individuando le corrispondenze dirette, anche in cartografia, tra le categorie omogenee d'uso del suolo e le classi acustiche previste dal D.P.C.M. 14/11/1997. Laddove necessario, sono state inserite apposite fasce acustiche "cuscinetto" degradanti, di ampiezza pari a 50 metri, al fine di evitare salti di classe superiori a 5 dB(A), vietati dalla normativa vigente.

Il PCA introduce inoltre strumenti dinamici a tutela del comparto agricolo locale, prevedendo una classificazione stagionale temporanea in Classe IV per le cantine, i frantoi oleari ed eventuali altre attività di lavorazione del prodotto agricolo, operative soltanto in determinati periodi dell'anno.

Il PCA costituisce uno strumento di dettaglio tecnico volto a garantire che l'attuazione delle previsioni comunali del PRG avvenga nel rispetto dei limiti di immissione ed emissione sonora, salvaguardando il contesto acustico del territorio comunale, con particolare riferimento alle aree protette e sensibili. Il PCA ha seguito puntualmente la cartografia del PRG; nelle aree urbanizzate di Panicale, Tavernelle e Colle San Paolo è stata attribuita la classe acustica mediante metodo statistico-quantitativo. Nelle aree esterne, al di fuori delle principali frazioni, a tutte le strutture è stata attribuita la Classe II mediante metodo qualitativo, ad eccezione del sito del Santuario di Mongiovino, ubicato in Via A. Capitini, a nord di Tavernelle, al quale è stata assegnata la Classe III. Tale classificazione deriva dal fatto che il sito ospita anche manifestazioni temporanee e che il R.R. n. 2/2015 vieta espressamente l'individuazione di aree per manifestazioni temporanee in zone classificate in Classe I e II. Inoltre, nell'area sono presenti strutture destinate ad attività sportive e ad altre attività ricreative. Il PCA opera quale strumento di regolamentazione ambientale, definendo limiti di rumore e zone acustiche in maniera omogenea e coordinata con le previsioni del PRG. L'assegnazione delle classi acustiche vincola, entro i limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, le future trasformazioni urbanistiche e le attività esistenti. I limiti massimi di emissione e immissione introdotti sono quelli previsti dalla normativa vigente e non generano inquinamento acustico, bensì sono finalizzati alla sua prevenzione. Qualora i futuri monitoraggi strumentali, previsti ai sensi del R.R. n. 2/2015 entro un anno dall'approvazione del PCA, dovessero rilevare il superamento dei valori limite in specifiche aree, il Piano renderà obbligatoria l'attivazione dei Piani di Risanamento Acustico, aziendali o comunali. Tale meccanismo garantisce la piena reversibilità di eventuali condizioni di degrado acustico, attuali o future. La zonizzazione acustica costituisce, infatti, lo strumento tecnico deputato alla valutazione e al governo dell'impatto cumulativo delle diverse sorgenti sonore.

Con nota prot.n. 0066056 del 06/03/2026, il Servizio Transizione Energetica e Sviluppo Sostenibile, ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre la proposta di variante a Valutazione Ambientale Strategica.

Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:
Regione Umbria

- Servizio Urbanistica, Politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio;
- Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici;
- Servizio Rischio sismico, geologico, dissesti e attività estrattive;
- Servizio Sviluppo rurale e programmazione attività agricole, garanzie delle produzioni e controlli;
- Servizio Infrastrutture per la Mobilità e Trasporto pubblico locale;
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici e valorizzazione aree protette, bonifica e irrigazione;
- Sezione Efficientamento energetico e qualità dell'aria.

Altri Enti

- Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria;
- A.R.P.A. Umbria - Direzione Generale;
- A.U.R.I. Umbria;
- Agenzia Forestale Regionale Umbra;
- Provincia di Perugia;
- Azienda U.S.L.1.
- Si riportano di seguito i pareri acquisiti.

Servizio Rischio idraulico, tutela e valorizzazione delle risorse idriche e adattamento ai cambiamenti climatici. prot. n. 0077434 del 20/03/2026

“Con la presente si comunica che, per le materie di competenza del Servizio, nell'ambito della Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS relativa per al Piano acustico del Comune di Panicale, non ci sono osservazioni significative da segnalare, come riportato nei Rapporti Istruttori allegati.

SEZIONE PIANIFICAZIONE DELL'ASSETTO IDRAULICO

Con riferimento al Piano citato in oggetto, analizzata la documentazione trasmessa, preso atto di quanto indicato nelle finalità e negli obiettivi ambientali, si comunica che non si rilevano evidenze da segnalare in merito agli aspetti idraulici relativi al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.).

SEZIONE DIFESA E GESTIONE IDRAULICA

In riferimento alla procedura in oggetto. Tenuto conto della relativa documentazione trasmessa, che è parte integrante del presente atto. Con la presente si comunica quanto segue. La valutazione ai fini idraulici non è necessaria.”

ASL 1. prot.n. 0084636 del 30/03/2026 (rif. prot. n. 66537 del 30/03/2026)

“Il progetto non determina potenziali impatti ambientali significativi e negativi pertanto è parere dello scrivente Servizio che lo stesso sia da escludere dal procedimento di VAS.”

Provincia di Perugia. Settore Pianificazione Territoriale. prot. n. 0085077 del 30/03/2026 (rif. n. 11656 del 30/03/2026)

“Preso atto della documentazione resa disponibile dal Servizio Sostenibilità ambientale, Valutazioni ed Autorizzazioni ambientali della Regione Umbria, pervenuta con protocollo provinciale n. 26052 del 10/07/2025, si riportano di seguito le valutazioni di competenza dello scrivente Servizio.
Descrizione intervento

L'elaborato rappresenta il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) del Piano comunale di classificazione acustica (P.C.C.A.) del Comune di Panicale.

L'obiettivo del presente procedimento è quello di valutare in via preliminare se la classificazione acustica del territorio comunale determini impatti significativi sull'ambiente tali da essere sottoposto a Valutazione Ambientale Strategica.

Considerazioni e relativo parere

Verificata la documentazione progettuale, si ritiene che il Piano comunale di classificazione acustica del Comune di Panicale sia conforme al PTCP.”

ARPA Umbria prot.n. 0093824 del 09/04/2026 (rif. prot. n. 6176 del 09/04/2026)

“Con riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione ricevuta, la scrivente Agenzia, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni collegate al Piano di Classificazione Acustica in quanto le stesse non producono impatti ambientali stimabili significativi.”

Sezione Efficientamento energetico e qualità dell'aria prot.n. 0099118 del 16/04/2026

“Con riferimento al procedimento in oggetto, valutata la documentazione, lo scrivente Servizio, per le materie di competenza della Sezione Efficientamento energetico e qualità dell'aria, non rileva criticità specifiche inerenti al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS. Contestualmente si osserva che il Piano Comunale di Classificazione Acustica è un utile contributo agli strumenti di pianificazione urbanistica del territorio fornendo tutte le informazioni necessarie per tendere ad uno sviluppo sostenibile del territorio anche dal punto di vista dell'inquinamento acustico ed ha una efficacia prevalente sulla strumentazione urbanistica comunale.

Si ricorda che per la sua piena efficacia dopo l'adozione, l'Amministrazione comunale deve procedere all'approvazione del Piano di Classificazione Acustica.

Si ricorda, inoltre, che il Regolamento Regionale n. 2/2015, tra l'altro, precisa che:

Art. 118 - Contiguità tra zone acustiche.

1. Tra aree inserite in classi acustiche con differenza di limite assoluto superiore a cinque dB(A) è necessario l'inserimento a scalare di zone di classe acustica intermedia, fatti salvi i casi giustificati da discontinuità morfologiche tali da consentirne l'adiacenza.
2. Ove non sia possibile, per ristrettezza di spazio, inserire zone di classe intermedia, si evidenziano in cartografia, con apposita rappresentazione grafica, le aree di contiguità fra zone con differenze di limite assoluto di rumore superiori a cinque dB(A). Dette aree di contiguità non incidono sui valori limite propri delle zone tra cui sono inserite, ma delimitano una porzione di territorio nella quale devono essere previsti interventi specifici, da valutarsi nell'ambito dei piani di risanamento, per contenere gli effetti del rumore. Qualora gli interventi di mitigazione non risultino efficaci, il comune procede ad azioni di rilocalizzazione.

3. Il confine tra zone acustiche non può attraversare edifici a qualsiasi uso adibiti.

Art. 119 Classificazione in zone acustiche dei territori comunali (estratto)

- Il comune adotta la proposta preliminare di classificazione in zone acustiche del proprio territorio, predisposta sulla base dei criteri generali e delle indicazioni contenuti nel presente regolamento.
- La proposta preliminare è trasmessa alla provincia competente ed ai comuni confinanti ed è depositata, per trenta giorni, presso la segreteria del comune. Del deposito è data notizia nell'albo pretorio e nel sito istituzionale del comune stesso, nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altre forme di pubblicità ritenute opportune.
- Entro i trenta giorni successivi al deposito di cui al comma 3, i soggetti interessati possono presentare osservazioni al comune.
- Qualora uno o più comuni confinanti rilevino situazioni di conflitto o criticità prodotte dal progetto di zonizzazione nelle aree di confine, possono trasmettere le proprie osservazioni al comune interessato ed alla provincia competente. In caso di mancato accordo tra i comuni, la provincia, ai sensi dell'articolo 185, comma 1, lettera a) del TU, convoca entro trenta giorni una conferenza di servizi finalizzata alla composizione del conflitto.
- Entro novanta giorni dalla conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5 o, qualora detta conferenza non sia stata convocata, entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 4, il comune approva la classificazione in zone acustiche del proprio territorio.
- La classificazione in zone acustiche del territorio comunale, di cui è data notizia con le stesse modalità indicate dal comma 3, integra e supporta gli strumenti urbanistici comunali.

Art. 121 - Procedure.

1. Entro un anno dall'approvazione della classificazione acustica, i comuni effettuano i rilievi sperimentali necessari per procedere alla verifica della corrispondenza dei livelli di rumore effettivo con le classi individuate nel territorio.
2. Entro due anni dall'approvazione della classificazione acustica i comuni adottano il Piano di risanamento acustico di cui all'articolo 190 del TU, qualora:
 - a) si verifichi il superamento dei valori di attenzione previsti all' articolo 2, comma 1, lettera g) della L. 447/1995;
 - b) non sia possibile rispettare nella classificazione acustica, all'interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione, la differenza di non più di cinque dB(A) di livello sonoro equivalente tra aree contigue, anche appartenenti a comuni confinanti.”

Servizio Urbanistica, politiche della casa e rigenerazione urbana, tutela del paesaggio. prot.n. 0101228 del 20/04/2026

“**Vista** la nota regionale protocollo n. 66056 del 06.03.2026 e la successiva integrazione prot. n. 87503 del 01.04.2026, con la quale il Servizio Transizione energetica e sviluppo sostenibile della Regione Umbria ha richiesto il parere di competenza per la procedura in oggetto;

Consultata la documentazione dal link indicato nelle note sopra richiamate, si trasmette di seguito il parere per gli aspetti di competenza dello scrivente Servizio, redatto a cura della Sezione “Urbanistica” e della Sezione “Qualità del paesaggio regionale”.

Parere della Sezione Urbanistica

Per quanto esaminato dalla documentazione trasmessa, in particolare il Rapporto preliminare ambientale, si prende atto che il procedimento in oggetto riguarda l'approvazione del Piano di Classificazione Acustica (PCA) del Comune di Panicale, ai sensi dell'art. 188 della L.R. 1/2015 e che quello in esame è il primo PCA presentato dal Comune.

Per quanto dichiarato il Piano concerne l'assegnazione dei parametri relativi ai livelli di rumori (pressione sonora, L_{eq} in dB(A)) all'interno dei perimetri già definiti e consolidati dal PRG vigente. Per il Piano di Classificazione Acustica la cartografia adottata corrisponde alla medesima articolazione di quella adottata nel PRG vigente.

Il Piano effettua un'analisi della situazione attuale del clima acustico del territorio comunale e si configura come uno strumento di pianificazione vincolante con i seguenti obiettivi:

- Prevenire il deterioramento del clima acustico nelle zone non inquinate al fine di salvaguardare le aree protette.

- *Tutelare i recettori sensibili quali scuole, strutture sanitarie residenziali, aree residenziali presenti nel territorio.*
- *Dare un quadro normativo di riferimento per valutare i livelli di rumore presenti o futuri, imponendo specifici limiti di immissione, emissione, attenzione e qualità.*
- *Indirizzare e coordinare le future scelte di sviluppo urbanistico (residenziale, commerciale, produttivo) affinché siano compatibili con la destinazione acustica assegnata.*
- *Costituire il presupposto giuridico e tecnico per la redazione dei futuri Piani di Risanamento Acustico aziendali o comunali, laddove emergessero criticità.*

Nel Piano tutte le scelte di classificazione acustica sono state eseguite rispetto alla documentazione del PRG vigente, determinando la corrispondenza tra le categorie omogenee d'uso del suolo e le classi acustiche del D.P.C.M. 14/11/1997.

Il Piano prevede la classificazione in 6 Classi acustiche e in ognuna sono fissati i livelli acustici che le sorgenti sonore, sia fisse che mobili, sono tenute a rispettare; dove necessario sono state inoltre inserite fasce acustiche "cuscinetto" (50 mt) al fine di evitare salti di classe superiori a 5 dB(A).

Il Piano introduce inoltre strumenti dinamici per la tutela del comparto agricolo con la previsione di una classificazione "stagionale" temporanea in Classe IV per le cantine e i frantoi oleari ed eventuali altre attività della lavorazione del prodotto agricolo, operativi solo in alcuni mesi dell'anno.

Per quanto esaminato si condividono gli obiettivi e le misure di tutela previste nel Piano di Classificazione Acustica del Comune di Panicale.

Parere della Sezione Qualità del paesaggio regionale

Nel Piano presentato, non vengono segnalate particolari esigenze di mitigazione acustica da approntare. Si introducono comunque, delle fasce cuscinetto (50 mt) che potrebbero anche prevedere delle soluzioni tecniche e progettuali - in caso si palesasse l'esigenza di ridurre l'inquinamento acustico - attraverso barriere naturali antirumore da realizzare con schermature vegetali-siepi o alberature, per esempio in zone ad alto traffico e frequentazione veicolare. In tal caso - a seconda dei casi se in aree rurali o periurbane, oppure in zone di pregio - tali elementi, dovranno essere coerenti con i vincoli paesaggistici presenti nell'area e dovranno essere adoperate specie arboree e arbustive di tipo misto autoctone, da impiantare in modo da conseguire un effetto di naturalità. Si rammenta inoltre che, le barriere verdi svolgono anche altre importantissime funzioni: migliorano il paesaggio e la qualità estetica dei luoghi; depurano l'atmosfera con la fotosintesi; fungono da bioindicatori di particolari inquinanti e, infine, contribuiscono alla salvaguardia del suolo e alla regolazione idrotermica."

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria prot. n. 0103084 del 22/04/2026 (rif. prot. n. 9319 MIC|MIC_SABAP-UMB_UO2|22/04/2026|0009319-P del 22/04/2026)

"Con riferimento alla nota acquisita agli Atti di questo Ufficio con prot. n. 5320 del 06/03/2026, con la quale è stata indetta la Conferenza di Servizi in oggetto, per la Procedura di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di classificazione acustica del territorio comunale,

VISTI gli artt. 136, 142 e 146 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.;

VISTI anche gli artt. 10, 20, 28 del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.;

VISTO anche il R.R. n.7 del 29/07/2011 e ss.mm.iii. ;

VISTO il Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) preadottato con DGR n. 43 del 23 gennaio 2012, successivamente integrata con DGR n. 540 del 16 maggio 2012, la sola parte I "Quadro Conoscitivo e Quadro Strategico del Paesaggio Regionale" che, in ogni caso, costituisce un adeguato strumento di base delle conoscenze del territorio sia sotto l'aspetto del Paesaggio, in termini di valori, scenari di rischio e provvedimenti di tutela ai sensi della Parte III del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm.e ii., che del repertorio dei BB.CC., comprensivo della ricognizione dei Centri Storici tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs. 42/2004 e ss. mm. e ii.;

VISTO il vigente P.T.C.P. della Provincia di Perugia;

VISTO il PTCP della Provincia di Perugia approvato con D.C.P. n.59 del 23 luglio 2002 in funzione dell'ex L.r. 27/2000 "PUT", sostituita con il Testo Unico L.r.1/2015 e dalla D.G.R. 598/15;

VISTO il PRG PS del Comune di Panicale;

ESAMINATA la documentazione progettuale attualmente consultabile mediante il link: https://transfer.beniculturali.it/f.php?h=2Avp_jDm&d=1;

RICHIAMATA la richiesta di integrazioni della Regione Umbria al proponente, pervenuta con nota di cui al Ns. prot. n. 5483 del 10/03/2026 e la successiva trasmissione integrativa, di cui al Ns. prot. n. 7544, pervenuta in data 01/04/2026, per cui è stato acquisito il materiale complementare al progetto, scaricabile al seguente link:

CONSIDERATO che il progetto di cui trattasi riguarda il Piano di Classificazione Acustica del Comune di Panicale, con il quale viene suddiviso il territorio in 6 classi acustiche e che in ogni Classe acustica sono stati fissati con normativa settoriale specifica dei livelli acustici, che le sorgenti sonore, sia fisse che mobili, sono tenute a rispettare;

VERIFICATO che l'area oggetto del piano comprende l'intero Comune di Panicale e che esso risulta ampiamente soggetto a Tutela paesaggistica specifica, soprattutto nel versante nord, in base a Dichiarazioni di Notevole Interesse pubblico, ai sensi della L. 1497/39 e per effetto della Parte III del Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, in applicazione dei seguenti dispositivi:

- *vincolo n. 60, apposto con D.M. 22 aprile 1966, ai sensi delle lettere d) comma 1 art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. Coste del Lago Trasimeno e collina di Montalera;*
- *vincolo n. 68, apposto con D.M. 28 settembre 1967, ai sensi delle lettere c) e d) comma 1 art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii. Centro storico e dintorni;*
- *vincolo n. 149, apposto con D.G.R. 1521 del 20 dicembre 2018, ai sensi delle lettere c) e d) comma 1 art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., Alture Meridionali del Trasimeno;*
- *vincolo n. 140, apposto con D.G.R. 92 del 11 febbraio 2013, ai sensi delle lettere d) comma 1 art. 136 D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., Parte nord del Comune;*
- *vincolo ai sensi del comma 1, lettere c), b), g), h), m) di cui all'Art. 142 D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm. e ii.*

TENUTO CONTO che il presente Piano di Classificazione acustica ed i relativi elaborati, secondo quanto previsto dal, R.R. n. 2/2015 si basa su una campagna di misurazioni fonometriche, condotte con specifica strategia, la cui descrizione ed i risultati sono stati trasmessi dal Comune di Panicale, in quanto finalizzati alla validazione del Piano e che sono stati redatti con metodo il metodo analitico statistico-qualitativo illustrato, per cui possono ritenersi idonei alla definizione di dati oggettivi, comunque asseverati dai tecnici;

RISCONTRATA la presenza nella documentazione trasmessa di disposizioni del Comune sulle potenziali e necessarie strategie, utili per il Piano di Risanamento acustico Comunale e per i piani di risanamento delle aziende;

ACQUISITO altresì il materiale tecnico, contenente la suddivisione delle classi acustiche predefinite ed i limiti acustici individuati, basati sul D.P.C.M. 14/11/1997, così come le relative tabelle di riferimento per valori assoluti e di qualità, per dare ai territori condizioni ottimali dal punto di vista acustico;

CONSIDERATO l'impiego, l'utilizzo antropico, insediativo ed economico specifico dei comprensori, i caratteri peculiari dei singoli areali acustici, suddivisi per frazioni principali, secondarie e macroaree del PRG in base alla descrizione del territorio comunale ed alle relative caratteristiche peculiari, in particolar modo per quanto riguarda il loro sfruttamento produttivo a carattere economico, sia stabile sia stagionale e ciclico;

TENUTO CONTO della presenza e della disposizione delle direttrici viarie, nonché del loro rango, capillarità e diffusione nel territorio comunale, così come delle infrastrutture di servizi, in particolare di quelle a servizio prioritario della comunità: sanitarie, scolastiche, strategiche, logistiche e di collegamento con relativo inserimento delle fasce "cuscinetto" e delle fasce di pertinenza della rete dei trasporti, nonché di quelle aggregative, turistiche e ricreative, sia a carattere stabile sia a destinazione cosiddetta "temporanea";

RILEVATA la valutazione anche di classi acustiche specifiche per Cimiteri, edifici storici e luoghi di culto religioso;

Tutto ciò premesso e considerato questa Soprintendenza ritiene che il Piano acustico di Panicale, NON debba essere assoggettato alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ma con riguardo alle successive raccomandazioni:

Tutela paesaggistica

- *Gli impianti zootecnici dovranno tenere conto dell'intrinseco inquinamento acustico che provocano i raggruppamenti animali, anche in contesti chiusi ed evitare dispersioni acustiche in aree tutelate da specifici dispositivi e anche in zone sottoposte a tutela ope legis, che*

rappresentano entrambi punti chiave naturalistici e paesaggistici la cui godibilità non potrà essere compromessa;

- *Le aree afferenti alla I Classe, quelle di particolare interesse storico, artistico, architettonico, paesaggistico ed ambientale tutelate dal Codice e le aree verdi non utilizzate a fini agricoli prevedranno specifici elaborati di analisi acustica allegati alla progettazione, in caso di nuovi impianti di attività economiche o infrastrutture, con particolare riguardo per le aree naturalistiche a ridosso del Lago Trasimeno sottoposte al vincolo "Coste del Lago Trasimeno e collina di Montalera" di cui al D. M. 22 aprile 1966;*
- *Anche in ragione di una tendenza all'incremento del traffico veicolare, ancor più se soggetto a particolari aumenti stagionali, rispetto alla media annuale, attorno a beni culturali, tutelati dalla Parte II del D.Lgs 42/2004, si dovranno sempre prevedere specifici progetti con strategie di insonorizzazione, da sottoporre alla Scrivente, come finalità la preservazione delle condizioni acustiche naturali;*
- *Gli edifici e gli agglomerati storici da PRG, nonché quelli oggetto di specifici dispositivi di Tutela ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, al pari di luoghi di culto religioso di particolare pregio storico-testimoniale, dovranno avere una categoria acustica distinta, rispetto ai luoghi di destinazione religiosa-cimiteriale e prevedere specifiche disposizioni, specificatamente normate e regolate, che contemplino esigenze ricettivo-turistiche di dettaglio, anche in funzione di flussi stagionali e che potranno essere ulteriormente migliorative, rispetto ai minimi di legge;*

La presente si intende rilasciata fatti salvi i diritti dei terzi e le verifiche delle Autorità preposte a vigilare sull'osservanza delle norme urbanistiche, sull'esistenza di eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché sulla puntuale realizzazione di quanto è stato autorizzato."

CONCLUSIONI ISTRUTTORIE

Ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D. Lgs. 152/06, sulla base degli elementi di cui all'Allegato I alla Parte Seconda – *Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12* – si evidenzia che:

- la variante non stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, e non influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- non sono stati riscontrati problemi ambientali pertinenti alla variante;
- la realizzazione della variante non risulta rilevante ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- non sono stati rilevati elementi relativi a possibili impatti nell'ambiente e/o nelle aree che possono essere interessate dalla variante in riferimento specificatamente a:
 - probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli impatti;
 - carattere cumulativo degli impatti;
 - natura transfrontaliera degli impatti;
 - rischi per la salute umana o per l'ambiente;
 - entità ed estensione nello spazio degli impatti;
 - valore e vulnerabilità dell'area interessata;
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo;
 - impatti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Per tutto quanto rilevato, con riferimento al contenuto dei pareri pervenuti, è possibile evidenziare che il Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Panicale, non presenta elementi di criticità e non produce impatti significativi nell' ambiente, per cui non è necessario che sia sottoposto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica.

Ai sensi del comma 3 bis dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006, per evitare o prevenire effetti significativi e negativi sull'ambiente si chiede di osservare le seguenti raccomandazioni:

Aspetti normativi

- si dovrà tenere conto delle disposizioni previste dal Regolamento Regionale n. 2/2015, con particolare riferimento agli artt. 118, 119;
- in riferimento all' art. 121 del R.R. n. 2/2015, si ricorda che restano in capo al Comune gli obblighi di verifica dei livelli sonori e di coerenza con la classificazione adottata e qualora ricorrano le condizioni previste, è prevista l'adozione del Piano di risanamento acustico ai sensi dell'art. 190 del T.U.

Aspetti paesaggistici

- gli impianti zootecnici dovranno tenere conto dell'intrinseco inquinamento acustico che provocano i raggruppamenti animali, anche in contesti chiusi, ed evitare dispersioni acustiche in aree tutelate da specifici dispositivi e anche in zone sottoposte a tutela ope legis, che rappresentano entrambi punti chiave naturalistici e paesaggistici la cui godibilità non potrà essere compromessa;
- le aree afferenti alla I Classe, quelle di particolare interesse storico, artistico, architettonico, paesaggistico ed ambientale tutelate dal Codice e le aree verdi non utilizzate a fini agricoli dovranno prevedere specifici elaborati di analisi acustica allegati alla progettazione, in caso di nuovi impianti di attività economiche o infrastrutture, con particolare riguardo per le aree naturalistiche a ridosso del Lago Trasimeno sottoposte al vincolo "Coste del Lago Trasimeno e collina di Montalera" di cui al D. M. 22 aprile 1966;
- in relazione all'incremento del traffico veicolare, ancor più se soggetto a particolari aumenti stagionali, rispetto alla media annuale, attorno a beni culturali, tutelati dalla Parte II del D.Lgs 42/2004, si dovranno sempre prevedere specifici progetti con strategie di insonorizzazione, da sottoporre alla Soprintendenza, come finalità di preservazione delle condizioni acustiche naturali;
- gli edifici e gli agglomerati storici da PRG, nonché quelli oggetto di specifici dispositivi di Tutela ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, al pari di luoghi di culto religioso di particolare pregio storico-testimoniale, dovranno avere una categoria acustica distinta, rispetto ai luoghi di destinazione religiosa-cimiteriale e prevedere specifiche disposizioni, specificatamente normate e regolate, che contemplino esigenze ricettivo-turistiche di dettaglio, anche in funzione di flussi stagionali e che potranno essere ulteriormente migliorative, rispetto ai minimi di legge;
- in caso si palesasse l'esigenza di ridurre l'inquinamento acustico, nelle previste fasce cuscinetto (50 mt), sarebbe opportuno adottare eventuali soluzioni tecniche e progettuali attraverso barriere naturali antirumore da realizzare con schermature vegetali-siepi o alberature, per esempio in zone ad alto traffico e frequentazione veicolare. Tali elementi, dovranno essere coerenti con i vincoli paesaggistici presenti nell'area e dovranno essere adoperate specie arboree e arbustive di tipo misto autoctone, da impiantare in modo da conseguire un effetto di naturalità;

DGR n. 174/2023 "Strategia Regionale di Sviluppo sostenibile".

- ai fini della pertinenza del Piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali e al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile il comune dovrà tenere conto degli obiettivi previsti dalla DGR n. 174/2023.

Perugia li 30/04/2026

L'istruttore
Gina Elisabetta Diotallevi